SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1983

Presidenza del Presidente PITTELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Biodegrabilita dei detergenti sintetici» **(482-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	*Pag* 515, 518, 519 e *passim*
ARGIROFFI (*PCI*)	520
BELLINZONA (*PCI*)	518, 520, 521 e *passim*
CARLASSARA (*PCI*)	517, 523, 528
CIACCI (*PCI*)	522, 528
DEL NERO (*DC*)	516, 520, 522 e *passim*
FIMOGNARI (*DC*)	517, 518, 519 e *passim*
FORNI (*DC*), *relatore alla Commissione*	518, 527
MELANDRI (*DC*)	517 522
MERZARIO (*PCI*)	515, 520, 528
PETRONIO (*PSI*)	516
QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per la sanita*	519, 521, 522 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Biodegrabilità dei detergenti sintetici» (482-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Biodegrabilità dei detergenti sintetici», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso il 22 febbraio scorso.

MERZARIO. Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire le osservazioni già formulate nella precedente seduta.

Siamo consapevoli — come abbiamo affermato in precedenza — che il testo in discussione presenta qualche piccola «smagliatura» di carattere tecnico-giuridico, ma esso sostanzialmente recepisce in misura apprezzabile le esigenze più volte richiamate non soltanto dalla nostra parte politica (dal collega Carlassara in prima lettura), ma dalle stesse assemblee elettive e dalle forze sociali operanti in vaste aree rivierasche dell'Adriatico.

A nostro giudizio, i ritardi verificatisi hanno provocato danni considerevoli sotto il profilo dell'inquinamento ed hanno determinato ripercussioni negative sul turismo, e di conseguenza sulla stessa economia.

Siamo a conoscenza delle cause e delle responsabilita di tutto cio, ed anche se non

riteniamo opportuno, come Gruppo comunista, un atteggiamento punitivo rispetto al passato, nemmeno riteniamo giusto essere tanto magnanimi da consentire ulteriori proroghe alla permissività che ha contribuito, purtroppo, a rovinare in gran parte il nostro Adriatico.

Ritengo pertanto che il disegno di legge, dopo tre letture, andrebbe licenziato senza ulteriori indugi, e a tale esigenza sembrava ubbidire la richiesta avanzata per l'assegnazione in sede deliberante. Quando iniziò l'esame del disegno di legge pervenuto dalla Camera furono avanzate delle proposte di emendamenti; le riserve che allora manifestammo scaturivano dal timore di prolungare i tempi solo per ubbidire ad esigenze di natura perfezionistica che sono di valore secondario rispetto all'importanza di un tempestivo strumento legislativo più moderno. Dicemmo allora che non potevamo farci carico di responsabilità tanto gravose, e per consentire ad ogni Gruppo di motivare le rispettive posizioni in modo ufficiale e con la necessaria trasparenza, avanzammo l'ipotesi, consentita dal Regolamento ma che non abbiamo formalizzato, di trasferire l'esame del disegno di legge in Assemblea, adottando la procedura d'urgenza.

Abbiamo utilizzato, come era nostro dovere, questa pausa di riflessione per effettuare le necessarie consultazioni, nell'intento di appurare una duplice garanzia di valori interdipendenti, e cioè da una parte salvaguardare la sostanza politica e legislativa del provvedimento e dall'altra parte assicurare tempi rapidi per la sua approvazione. Ribadisco pertanto che se le modifiche saranno circoscritte a quei pochi ritocchi annunciati dal relatore Forni, noi accantoneremo stamani le nostre riserve, avendo ottenuto peraltro l'assicurazione che anche la Camera licenzierà il testo in tempi brevi. Se invece altri Gruppi intendono introdurre delle innovazioni, noi ribadiremo la nostra posizione contraria facendo presente che neppure nell'altro ramo del Parlamento, da parte del Gruppo comunista, vi sarà disponibilità a ratificare modifiche che riteniamo estranee alla logica che ha ispirato sino ad oggi le decisioni sul testo in esame.

Concludendo, la posizione del nostro Gruppo è quella di accedere alla richiesta di apportare quelle modifiche e quei ritocchi annunciati dal collega Forni, avendo la garanzia che in questo senso anche la Camera non frapporrà nuovi ostacoli. Per quanto riguarda il preannunciato emendamento del senatore Fimognari, che disciplina una fattispecie completamente estranea al testo, non siamo d'accordo. Infatti, nè dal Governo quando ha presentato il disegno di legge, nè da noi qui al Senato e neanche dai colleghi della Camera è stato mai considerato il problema della doppia commercializzazione sul territorio nazionale e su quello estero. A tal fine si potranno studiare eventualmente altri strumenti (direttive o altri provvedimenti riguardanti il commercio estero), ma non ci sembra giusto introdurre emendamenti al riguardo nel testo in discussione, tenendo conto che all'articolo 2 si vieta chiaramente la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio e l'introduzione sul territorio dello Stato dei detersivi in oggetto, evidenziando perciò che il provvedimento in discussione riguarda soltanto il territorio nazionale. La nostra posizione pertanto è quella di favorire la conclusione della discussione e di accettare gli emendamenti che conosciamo, senza introdurre elementi estranei che non rientrino nella logica del provvedimento stesso.

PETRONIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto delle dichiarazioni espresse dal collega Merzario a nome del Gruppo comunista e dichiaro la disponibilità del mio Gruppo ad esaminare positivamente gli emendamenti presentati dal collega Forni. Ribadisco nuovamente il nostro voto favorevole, essendo pienamente d'accordo che il provvedimento in discussione debba restare nella sostanza come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

DEL NERO. Signor Presidente, avevo già sostenuto gli emendamenti illustrati in precedenza dal relatore; sono quindi favorevole a prenderli in considerazione, soprattutto ora che si è riscontrata la possibilità di una rapida approvazione sia qui che alla Camera dei deputati.

Quanto all'emendamento del senatore Fimognari, al quale avevo aderito anch'io, proporrei di trasformarlo in un ordine del giorno generico, che non riguardi soltanto questo disegno di legge, per sottolineare un aspetto specifico. Infatti, con lo sviluppo dell'industria chimica-farmaceutica italiana si è aperto un mercato di esportazione sia verso i paesi della Comunità europea che verso i paesi extraeuropei. Le norme autorizzative in materia di farmaci ed i regolamenti sanitari dei vari paesi sono diversi dai nostri; infatti prodotti chimici o farmaceutici che in Italia possono non essere registrati oppure che sono stati registrati in un primo tempo ma successivamente abbandonati in quanto hanno perso importanza, sono ancora di interesse in determinati paesi stranieri. Si tratta di studiare una disciplina di carattere generale per controllare la produzione di tutti i materiali di carattere chimico e sanitario, per consentire all'industria italiana di realizzare prodotti anche non registrati in Italia ma riconosciuti validi in altri paesi, con le garanzie necessarie affinchè tale produzione sia destinata soltanto all'esportazione. Al riguardo vorrei fare un esempio: alcuni paesi del Medio Oriente fanno delle aste per acquistare determinati prodotti farmaceutici. Se l'asta viene vinta da una ditta tedesca o inglese, che non può trasformare la propria capacità produttiva in breve periodo, la stessa ditta potrà dichiararsi disponibile a far produrre la fornitura richiesta ad una ditta italiana. In questo caso sorge la necessità di poter autorizzare la ditta italiana a produrre un determinato *stock* di prodotti che verrà esportato, senza quindi che abbia alcun impiego all'interno del nostro paese.

Mi sembra opportuno presentare al riguardo un ordine del giorno per portare questo concetto all'attenzione della Commissione.

MELANDRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul problema degli additivi. Riguardo a tale questione la legislazione vigente e quella che ci prepariamo ad emanare rischia infatti di essere improduttiva se contemporaneamente non si regolano le norme di pubblicità per l'uso degli additivi. Ritengo pertanto che la Commissione, non potendo per ovvie ragioni introdurre nel testo del provvedimento oggi in discussione una norma a tale riguardo, debba esaminare la possibilità di approvare un ordine del giorno che inviti il Governo ad emanare norme in tale direzione o ad emanare direttive attraverso circolari che permettano soluzioni adeguate, al fine appunto di affrontare in modo coerente con il testo del provvedimento il problema degli additivi.

CARLASSARA. Signor Presidente, vorrei osservare che esistono in commercio dei prodotti che contengono fosfati nella stessa misura dei detersivi e che sono venduti come additivi per ottenere una maggiore efficacia del detersivo stesso. Non si tratta pertanto degli additivi in sostituzione dei fosfati. Mi sembra che la Commissione dell'Istituto superiore della sanità non abbia risolto il problema di questi additivi in modo da poter dare un indirizzo preciso alla produzione di queste sostanze. Non so se il senatore Melandri volesse riferirsi a questo argomento; penso si riferisse agli additivi che contengono fosfati e che spesso sono puri e semplici triplofosfati. D'altra parte, non potendosi evitare la commercializzazione dei triplofosfati per altri fini, sarà opportuno che non vengano usati, propagandati, commercializzati come additivi ai detersivi.

La nostra posizione è pertanto quella di concludere rapidamente l'esame delle modificazioni di natura tecnico-giuridica di cui ha già parlato esaurientemente il senatore Merzario. Per quanto riguarda il problema dei fosfati come additivi, si potrà inserire nell'articolo 3 o nell'articolo 6 un'ipotesi di divieto di pubblicità come additivi delle sostanze contenenti fosfati; infatti il problema dei fosfati come additivi va, a mio avviso, affrontato e risolto anche nel senso di vietare la pubblicità di sostanze contenenti fosfati.

FIMOGNARI. Signor Presidente, presento l'emendamento, già preannunciato in precedenza, tendente ad aggiungere all'articolo 9 un comma del seguente tenore:

«In deroga alle disposizioni della presente legge è consentita la produzione di detersivi

per l'esportazione, nonchè la distribuzione e la vendita degli stessi per l'estero, anche se non contenenti le percentuali di tenore dei composti di fosforo prescritte dalla presente legge, purchè le percentuali utilizzate siano ammesse dalla normativa in vigore rispettivamente nei paesi in cui si intende esportare gli anzidetti prodotti».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FORNI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Non credo di aver molto da aggiungere a quanto ho avuto modo di esporre nelle precedenti occasioni. Gli emendamenti da me presentati, pur migliorativi del testo di questo disegno di legge, sono tesi a non modificare la vera sostanza del provvedimento pervenutoci dalla Camera dei deputati, e invito perciò i colleghi ad approvarli.

Concordo con le argomentazioni avanzate dai colleghi Merzario, Del Nero e Petronio. Per quanto riguarda l'emendamento testè presentato dal senatore Fimognari, faccio presente che sarei favorevole alla sua trasformazione in un ordine del giorno di invito al Governo. Lo stesso articolo 2 lascia una certa libertà di interpretazione per quanto riguarda la commercializzazione, circa l'applicazione o meno di queste normę al solo territorio nazionale; si dovrebbe perciò varare, anche in via amministrativa, una normativa adeguata e coerente, come ha anche auspicato il senatore Del Nero.

Ritengo infine valida l'osservazione formulata dal senatore Melandri e poi raccolta dal senatore Carlassara. Sarei però favorevole, anche in questo caso, alla presentazione di un ordine del giorno che inviti il Governo a provvedere di conseguenza. Questo anche per non rischiare di votare un emendamento non sufficientemente approfondito e meditato che potrebbe creare impreviste difficoltà all'*iter* successivo di questo disegno di legge.

FIMOGNARI. Signor Presidente, prima di ritirare il mio emendamento, vorrei chiedere un chiarimento al Governo. Vorrei sapere il parere del rappresentante del Governo in merito ad un eventuale ordine del giorno sul problema da me prospettato; se cioè il Governo potrà veramente impegnarsi a regolamentare la materia della produzione e dei controlli sull'esportazione di questo genere di prodotti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, vorrei esprimere la mia personale soddisfazione nel veder raggiunta, in questa sede, una sostanziale unanimità di vedute in merito ad un disegno di legge di grande importanza.

Sul problema della commercializzazione verso l'estero, vorrei non solo aderire alla proposta di predisporre un ordine del giorno, ma anche proporre alla Commissione una puntualizzazione a proposito dell'articolo 7. Al primo comma di tale articolo si dovrebbero aggiungere, dopo la parola «confezionati», le parole «per la distribuzione ed il commercio in Italia». In tal modo diverrebbe agevole per il Ministero competente, aderendo all'invito dell'ordine del giorno che mi auguro venga accolto dal Governo, emanare una circolare con la quale si stabilisca che per la commercializzazione dei detersivi nei paesi esteri si deve seguire la legislazione vigente nei vari paesi di esportazione e riportare sul prodotto, nella lingua del paese estero in cui il prodotto viene esportato, il tasso di fosforo contenuto nel detersivo.

FORNI, *relatore alla Commissione*. Non sono contrario, in linea di massima, ad accettare la precisazione proposta dal Presidente all'articolo 7. D'altra parte all'articolo 2 si dice una cosa analoga quando si parla di commercializzazione all'interno dello Stato italiano.

BELLINZONA. Non per il gusto di creare delle difficoltà, ma nell'intendimento di evitare contraddizioni non volute nel testo di questo disegno di legge, vorrei far presente che un'attenta lettura dell'articolo 2 non consentirebbe di intendere l'articolo 7 nel modo ora proposto. Infatti all'articolo 2 non si parla solo di commercializzazione nel territorio italiano, ma anche di produzione e di detenzione; quindi produrre e detenere un detersivo con additivi e sostanze diverse da

quelle contenute nei detersivi destinati al commercio sul territorio italiano dovrebbe richiedere una normativa specifica. Ritengo che tale ostacolo non possa essere superato con la pur pregevole proposta avanzata dal Presidente la quale avrebbe, caso mai, un senso solo nell'affermare che le stesse indicazioni obbligatorie in lingua italiana vanno poste anche nella lingua del paese destinatario.

PRESIDENTE. Mi rendo conto, e apprezzo il tentativo del senatore Bellinzona di evitare possibili equivoci e di fare chiarezza, ma ritengo che la precisazione da me proposta non possa in alcun caso creare contraddizione tra l'articolo 2 e l'articolo 7. Si vedrà poi dove produrre e detenere il prodotto che, fornito di indicazioni nella lingua del paese in cui sarà esportato, potrà essere prodotto e commercializzato anche con un tasso di fosforo superiore a quello stabilito da questo disegno di legge. Sono pertanto convinto che il mio emendamento non possa in alcun caso contraddire il senso e lo spirito dell'articolo 2. Inoltre con esso si offre la possibilità al Ministero di regolamentare la questione nel dettaglio con propria circolare.

QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Prendo atto con compiacimento della comunanza di vedute emersa in questa sede sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati e sugli emendamenti da apportarvi. Mi riservo di esprimere più compiutamente. volta per volta, il parere del Governo sugli emendamenti presentati.

Mi sembra che i problemi ancora aperti siano sostanzialmente due. Il primo è stato messo in evidenza dal senatore Melandri e riguarda gli additivi. Vorrei capire se il divieto di commercializzare gli additivi debba riguardare tutti gli additivi che contengono fosforo o solo quelli contenenti fosforo in misura superiore al 6,5 per cento. L'altra questione aperta riguarda le vendite all'estero. Il problema, però, se concerne la pura e semplice vendita all'estero di fosfati, non ha consistenza perchè in questo disegno di legge si fa riferimento non alla produzione di fosfati, ma alla produzione di detersivi contenenti fosfati; se invece concerne la vendita all'estero di detersivi contenenti fosfati in misura eccedente il 5 per cento, allora, secondo me, bisogna modificare non tanto l'articolo 7 ma l'articolo 2, o quanto meno chiarire all'articolo 2 che le norme della presente legge hanno vigenza solo nel nostro paese e solo per i prodotti destinati al nostro paese. A conclusione del mio ragionamento, mi sembra che un ordine del giorno presentato in proposito possa correttamente impegnare il Governo ad emanare un successivo provvedimento in cui si stabilisca che le norme contenute nella presente legge hanno vigenza solo in rapporto alle produzioni destinate allo Stato italiano.

Vorrei infine tranquilizzare il senatore Fimognari facendo presente che il vero problema è quello della produzione dei fosfati, non dei detersivi in cui i polifosfati sono solo una componente percentuale, e che la produzione di polifosfati non è in alcun caso vietata da questo disegno di legge.

FIMOGNARI. Signor Presidente, in considerazione di quanto testè affermato dal rappresentante del Governo, dichiaro di ritirare l'emendamento all'articolo 9 da me poc'anzi presentato e di sottoscrivere l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Del Nero.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Del Nero e Fimognari:

«La 12ª Commissione permanente del Senato,

rilevato che l'industria chimica e farmaceutica italiana opera in modo consistente anche in settori di esportazione nel mercato europeo ed extra-europeo; che vi sono prodotti non registrati in Italia o dei quali si è rinunciato alla registrazione o comunque non autorizzati, per i quali, in altri paesi, sono consentite la produzione e la distribuzione;

ritenuta l'utilità che tali sostanze possano essere prodotte dalla industria nazionale ai soli fini dell'esportazione,

invita il Governo:

a predisporre una disciplina che autorizzi, ai soli fini della esportazione, la produzione di farmaci, detergenti e prodotti sanitari non conformi alla legislazione italiana, ma conformi a quella del paese importatore, garantendo gli opportuni controlli».

(0/482-B/1/12)

Rilevo che se l'ordine del giorno fosse approvato dalla Commissione, sarei nella condizione di ritirare l'emendamento da me presentato all'articolo 7 del disegno di legge in esame.

MERZARIO. Signor Presidente, vorrei esprimere alcune perplessità in ordine al riferimento all'industria farmaceutica contenuto nell'ordine del giorno presentato dal senatore Del Nero. Ritengo, infatti, che tale riferimento abbia scarsa attinenza con l'argomento che stiamo trattando, anche se bisogna tener conto delle esigenze di carattere generale della distribuzione e dei problemi posti da necessità, anch'esse di carattere generale, di produzione e di esportazione italiana verso l'estero.

BELLINZONA. Senatore Del Nero, la pregherei di chiarire quale sia esattamente l'invito che si rivolge al Governo nell'ordine del giorno da lei presentato.

DEL NERO. Si tratta di un fatto puramente amministrativo. Infatti, nell'ordine del giorno si rivolge un invito al Governo affinchè predisponga una disciplina che autorizzi, ai soli fini dell'esportazione, la produzione di farmaci, detergenti e prodotti sanitari non conformi alla legislazione italiana, ma conformi a quella del paese importatore, garantendo gli opportuni controlli e sempre che non si tratti, naturalmente, di sostanze nocive.

ARGIROFFI. Ritengo sia indispensabile fare la massima chiarezza su un problema così delicato come quello che stiamo trattando. Vorrei che fosse chiarita, in particolare, l'effettiva possibilità di operare gli opportuni controlli, che si intendono garantire sulla base di una legge la cui trattazione politica è stata preceduta da una ricerca e da una accurata analisi sul piano scientifico, con le quali si è cercato di approfondire l'argomento nella massima misura possibile.

Ho studiato a lungo il problema e devo ammettere che esso presenta, indubbiamente, alcuni elementi di contraddittorietà sul piano delle esigenze molteplici che ne scaturiscono. Resta, comunque, il fatto essenziale che ci accingiamo ad approvare una legge, a mio avviso, proprio al fine di evitare che percentuali di fosforo altamente tossiche possano essere ulteriormente adoperate, provocando quei fenomeni di inquinamento contro i quali si è già mobilitata parte dell'opinione pubblica italiana dando il via ad alcune iniziative e sollecitando l'approvazione di una legge, come nel caso, ad esempio, della regione Emilia-Romagna dove si sono verificati fatti molto precisi. Ricordo anche che vi sono state discussioni con rappresentanze di operai, che devono essere tenute nella debita considerazione.

A mio avviso, provvedimenti che dovessero essere adottati sull'onda di una facile indignazione potrebbero compromettere, in una certa misura, anche taluni fattori produttivi, aggravando, specialmente nel Sud, il fenomeno della disoccupazione. Lo dico con grande amarezza, anche per aver partecipato ad un dibattito su questo tema alla Montedison di Crotone. Ci rendiamo conto, pertanto, degli effetti che tali provvedimenti potrebbero sortire.

Vorrei che fosse chiaro che si pongono dinanzi alla nostra coscienza due problemi molto importanti: da una parte, una riduzione dei consumi di fosforo potrebbe determinare una contrazione della produzione; dall'altra parte, questa produzione di fosforo che noi esportiamo andrebbe a danneggiare popolazioni, strati ed ambiti geografici e topografici della terra dove non esiste, come qui in Italia, una regolamentazione relativa agli alti livelli di tossicità che, a torto o a ragione, si attribuiscono alle percentuali di fosforo finora adoperate.

Come ripeto, sono problemi di coscienza, in quanto si tratta pur sempre di esseri umani. Ammettiamo, ad esempio, che si approvi un ordine del giorno e che si apponga sui contenitori una etichetta che garantisca che sono stati effettuati gli opportuni controlli, il che significa, in definitiva, autorizzare immediatamente l'esportazione del prodotto. Questo si può anche fare, volendo. Tuttavia, non si può fingere di considerare come un fatto naturale l'effetto che l'uso di tali sostanze può avere.

È vero che si esporta verso paesi dove vi sono condizioni climatiche e orologiche differenti dalle nostre, dove i fenomeni di inquinamento si verificano in misura minore e con altre logiche naturali. Questo non lo nego; tuttavia, non sappiamo esattamente quale sia la situazione in quei paesi. Sappiamo che ci si propone di immettere sul mercato di taluni paesi una quantità di fosforo che non vogliamo più utilizzare noi perchè è stato accertato che è nociva, avendo provocato alcuni fenomeni di inquinamento per evitare i quali ci accingiamo appunto ad approvare questo provvedimento.

Sono problemi di coscienza, come ripeto, che mi lasciano veramente inquieto: devo dirlo con estrema franchezza. Sono problemi che dobbiamo cercare di definire, di affrontare fino in fondo. Non dobbiamo cercare di minimizzare.

Credo che un tentativo potrebbe essere fatto cercando di indirizzare la sovrapproduzione di fosforo verso quei paesi dove vi siano condizioni geografiche, di struttura ed orologiche che offrano garanzie di una minore dissolvibilità e di un minore inquinamento. Cerchiamo di fare almeno questo. Ritengo che fare ciò sia possibile e che possa costituire uno degli elementi che potranno, in qualche modo, compensare la sovrapproduzione di fosforo, fino a quando gli studi — che abbiamo ripetutamente sollecitato — da parte delle industrie produttrici non ci consentiranno di stabilire una diversa costruzione chimica dei detersivi.

QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi sembra che nell'ordine del giorno presentato dal senatore Del Nero non si parli nè di percentuali nè di fosforo, ma si affrontino semplicemente problemi di carattere generale, per cui ritengo che le preoccupazioni manifestate dal senatore Argiroffi — che sono legittime e giuste e che sono state espresse in termini rigorosi — abbiano scarso fondamento rispetto al contenuto dell'ordine del giorno stesso.

Il senatore Del Nero ha rivolto al Governo un invito di carattere generale. Si tratta, in pratica, di autorizzare e di regolamentare la produzione di taluni prodotti del settore farmaceutico e chimico — che attengono, a loro volta, al complesso problema della salute — per l'esclusiva vendita all'estero, adeguando le percentuali di alcune sostanze chimiche in essi contenute alla legislazione vigente nel paese importatore.

Il problema, in realtà, è molto complesso, ed ha ragione il senatore Argiroffi quando afferma che si tratta di stabilire la produzione sulla base della non commercializzazione in Italia, poichè il discorso è sostanzialmente questo.

Per quanto concerne poi, senatore Argiroffi, i tripolifosfati, se è vero che nel settore dei detersivi se ne fa un largo uso, è anche vero che in agricoltura essi hanno un impiego di gran lunga più assorbente rispetto a quello, del tutto marginale, del settore dei detersivi. Eppure, la loro produzione continua e nessuno la vieta.

Si tratta di dirottare, eventualmente, verso altri settori la possibile utilizzazione di tripolifosfati. Contemporaneamente, la ricerca avanzerà e sapremo con maggiore certezza quali siano i danni che possono derivare, indirettamente o meno, dall'uso di tali sostanze chimiche.

Credo che l'ordine del giorno presentato dal senatore Del Nero non tocchi, come ripeto, alcun problema in particolare. In sede di approvazione del provvedimento in esame esso potrà indubbiamente costituire una valida indicazione per il Governo. Ritengo, pertanto, che tale ordine del giorno possa essere senz'altro accettato dal Governo, anche concettualmente, per i principi di carattere generale in esso contenuti.

BELLINZONA. Credo che alcuni colleghi si accingano a presentare un altro ordi-

ne del giorno che avrà attinenza con il problema della produzione di polifosfati. Ritengo che questo secondo ordine del giorno potrà meglio chiarirci la portata ed il valore di quello presentato dal senatore Del Nero.

Tale ordine del giorno ha, come ha ricordato il Sottosegretario, un significato di carattere generale: non si limita infatti al problema dei detersivi, ma si estende a tutta la produzione chimica, facendo esplicito riferimento alla produzione farmaceutica. Ci si potrebbe chiedere addirittura se non sia troppo ampio rispetto al tema che stiamo discutendo.

In relazione al fatto che tale ordine del giorno tratta una materia di carattere generale, non riterrei opportuna una formulazione troppo imperativa.

DEL NERO. Si tratta di un invito.

BELLINZONA. Si invita però il Governo a «fare»; io proporrei piuttosto di invitarlo ad «esaminare l'opportunità», per verificare intanto se ci sono o meno le condizioni e la necessità di predisporre una conseguente disciplina. In secondo luogo, vorrei osservare che l'eventuale intervento deve essere realizzato attraverso un disegno di legge e non con un qualsiasi provvedimento amministrativo. Se vengono osservate queste due condizioni, cioè che vi sia l'invito a verificare l'opportunità e che l'intervento sia realizzato con un disegno di legge, potremo valutare positivamente l'ordine del giorno. Diversamente ci troveremmo di fronte ad una innovazione che, pur non avendo l'espressione formale dell'emendamento, risulterebbe vincolante al punto da indurci ad un ripensamento su tutto il provvedimento.

QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Accoglierei l'ordine del giorno come raccomandazione.

BELLINZONA. Onorevole Sottosegretario, in tal caso si tratterebbe però di un'espressione di volontà della Commissione, che non impegnerebbe il Governo ma la Commissione stessa.

DEL NERO. Io desideravo esprimere soltanto un'affermazione di principio. Il senatore Bellinzona è maestro nel dirci che gli ordini del giorno di solito non valgono niente, ma dato che oggi invece questo ordine del giorno assume la veste di un atto di grande importanza, ne traggo le dovute conseguenze e sono d'accordo di modificarlo.

CIACCI. Sono contrario alla dizione secondo cui la Commissione, in sede legislativa, invita il Governo a predisporre un disegno di legge.

BELLINZONA. Si è parlato anche dell'emanazione di una circolare; non so se lei, senatore Ciacci ritiene più opportuna questa soluzione...

CIACCI. Si tratta di una questione formale. Non mi sembra opportuno che il Parlamento inviti il Governo a predisporre una legge, perchè il potere legislativo in via principale appartiene al Parlamento stesso. Se si tratta di invitare ad emanare un regolamento, una circolare o delle direttive, la cosa è diversa.

DEL NERO. Sono d'accordo allora, come proposto dal senatore Bellinzona, che nel testo dell'ordine del giorno presentato da me e dal senatore Fimognari le parole «invita il Governo a» siano sostituite dalle parole: «invita il Governo ad esaminare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Del Nero e Fimognari, accolto dal Governo, con la modifica proposta dal senatore Bellinzona ed accolta dagli stessi proponenti.

È approvato.

MELANDRI. Sulla base delle considerazioni già esposte in vista delle finalità precisate, insieme al senatore Carlassara presento il seguente ordine del giorno:

«La 12ª Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a vigilare affinchè prodotti utilizzati come additivi ai detersivi per bucato non contengano fosfati in misura tale da alterare il contenuto di fosforo regolato dalle norme del presente provvedimento».

(0/482-B/2/12)

DEL NERO. Desidererei fare una precisazione. Noi parliamo di additivi nei detergenti, ma l'additivo può essere anche un elemento separato dal detergente stesso. La donna di casa, per il bucato, usa il detergente completo; il pericolo, a mio parere, sorge con l'additivo separato in quanto questo non viene colpito dal provvedimento, mentre quello contenuto nel detergente è già penalizzato dalle norme di legge. Proporrei pertanto di inserie dopo la parola «additivi», le parole «in aggiunta ai».

CARLASSARA. Senatore Del Nero, la ringrazio per l'osservazione da lei espressa e per la sollecitazione a specificare, nel testo dell'ordine del giorno, che si tratta di additivi venduti separatamente dai detersivi, ossia commercializzati e prodotti separatamente. Sono quindi favorevole alla modifica da lei proposta, ossia ad inserie dopo la parola «additivi» le parole «in aggiunta ai».

QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo si dichiara favorevole e accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Melandri e Carlassara, accolto dal Governo, con la modifica proposta dal senatore Del Nero ed accolta dagli stessi proponenti.

È approvato.

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

È vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegrabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfoliti.

È in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'ultimo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

Al fine di formulare proposte relative alle misure da adottare per limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione, anche in relazione a mo-

dalità e tempi per ulteriori riduzioni del tenore di fosforo nei detersivi, nonchè per valutare i risultati dell'applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 62, è nominata, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, una commissione tecnico-scientifica, presieduta dal direttore generale dell'igiene pubblica del Ministero della sanità e così composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi;

da cinque esperti designati dalle Regioni;

da tre esperti designati dai settori industriali interessati;

da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità.

Con decreto del Ministro della sanità sono indicati i sostituenti dei composti di fosforo impiegabili.

Al primo comma del testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al primo e al secondo comma del testo approvato dal Senato, è stato presentato dal relatore, senatore Forni, un emendamento tendente a sostituire le parole: «nonchè per valutare i risultati dell'applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 62», con le seguenti: «nonchè per valutare i risultati dell'applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 1982, n. 62».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma con la modifica approvata.

È approvato.

Il secondo comma, corrispondente al terzo comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti il terzo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modifiche approvate.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorità sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

Il sindaco dà notizia all'autorità regionale ed al Ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione.

I contravventori alla disposizione del primo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono valide a tutti gli effetti e vengono trasmesse al sindaco per il seguito dell'istruttoria.

Il Ministro della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi.

Faccio presente che, in analogia con l'emendamento testè approvato all'articolo 3, occorre apportare al primo comma di questo articolo, così come modificato dalla Camera dei deputati, una modifica di coordinamento intesa a sostituire le parole: «dalla legge 5 marzo 1982, n. 62» con le altre: «dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma nel testo coordinato.

È approvato.

Il secondo comma del testo approvato dal Senato è stato inserito, con formulazione modificata, come ultimo comma del presente articolo.

Il terzo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso. Poiché nessuno ne propone il ripristino, procediamo all'esame dei successivi commi.

Il quarto comma del testo approvato dal Senato è stato inserito, con formulazione modificata, come terzo comma del presente articolo.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al quinto comma del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Il sesto comma del testo approvato dal Senato è stato inserito, con formulazione modificata, come quarto comma del presente articolo.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente, con formulazione modificata, al quarto comma del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente, con formulazione modificata, all'ultimo comma del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente, con formulazione modificata, al secondo comma del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con le modifiche approvate.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanità.

Anche a questo articolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, propongo una modifica di coordinamento tendente a sostituire le parole: «dalla legge 5 marzo 1982, n. 62» con le seguenti: «dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nel testo coordinato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi, le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili:

a) la denominazione del prodotto;

b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio;

c) il grado di biodegrabilità e, nei detersivi per bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.;

d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.

I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

Le stesse indicazioni debbono, altresì, figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Confermo di ritirare l'emendamento da me presentato a questo articolo. Passiamo ora alla votazione.

Il primo, il secondo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

È concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 7 della presente legge.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, aggiungere il seguente comma:

«La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono consentite fino al 1° maggio 1983. I contravventori alla presente disposizione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000».

Salvo quanto previsto dal precedente comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2-*bis*, così come modificato dal presente articolo, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati.

Al terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati propongo una modifica formale tendente a sostituire la parola: «aggiungere» con le altre: «è aggiunto».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti il terzo comma con la modifica approvata.

È approvato.

Al quarto comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati, sono stati presentati dal relatore, senatore Forni, alcuni emendamenti.

Il primo tende a sopprimere le parole: «con l'arresto fino a tre mesi e».

QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ho obiezioni riguardo a questo emendamento. Mi sembrava che fossimo tutti d'accordo, anche sulla base del parere della Commissione giustizia, di prevedere l'arresto come pena alternativa per i casi più gravi.

DEL NERO. Bisognerà distinguere se c'è reato o se si tratta di una semplice violazione o omissione involontaria. Io avevo proposto anche l'alternativa di applicare l'ammenda e nei casi più gravi l'arresto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

È approvato.

Il secondo emendamento presentato dal relatore tende a sostituire le parole: «Salvo quanto previsto dal precedente comma» con le parole: «Salvo quanto previsto dal precedente terzo comma».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Presento un emendamento di carattere formale tendente a sopprimere, dopo le parole: «dell'articolo 2-*bis*», l'inciso: «, così come modificato dal presente articolo,».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 9, aggiunto dalla Camera dei deputati, con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Il relatore ha infine presentato un emendamento tendente ad inserire, fra il terzo e il quarto comma del testo approvato dalla Camera dei deputati, un comma aggiuntivo del seguente tenore:

«Dopo il terzo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

"Con lo stesso decreto sarà fissato un termine non inferiore a sei mesi per la distribuzione e la vendita di detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, del 6,5 per cento"».

FORNI, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento si prefigge lo scopo di fissare un termine di proroga di sei mesi di tempo per la distribuzione del prodotto e la sua messa in commercio. Vorrei far presente ai colleghi che all'interno della Comunità europea il termine è generalmente di un anno; con questo emendamento si propone di ridurlo a sei mesi.

QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo non condivide l'espressione «un termine non inferiore a sei mesi» perchè in tal modo il termine non viene stabilito. Con maggior precisione si potrebbe dire: «un termine non superiore a sei mesi», o semplicemente: «un termine di sei mesi».

FORNI, *relatore alla Commissione*. Accolgo il subemendamento proposto dal rappresentante del Governo e propongo quindi di dire: «sarà fissato un termine di sei mesi».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore con il subemendamento proposto dal rappresentante del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme che, con le modifiche approvate, risulta così formulato:

Art. 9.

È concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 7 della presente legge.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

«La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono consentite fino al 1° maggio 1983. I contravventori alla presente disposizione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000».

Dopo il terzo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

«Con lo stesso decreto sarà fissato un termine di sei mesi per la distribuzione e la vendita di detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, del 6,5 per cento».

Salvo quanto previsto dal precedente terzo comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

È abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125.

CIACCI. Signor Presidente, a mio avviso sarebbe opportuno stabilire l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Non mi sembra necessario che questo disegno di legge preveda una scadenza particolare circa l'entrata in vigore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

MERZARIO. Signor Presidente, nel corso della scorsa seduta prima il senatore Del Nero, poi lo stesso Sottosegretario hanno riconosciuto il ritardo da parte del Governo nell'emanare la regolamentazione relativa alle sostanze sostitutive dei composti del fosfo-

ro. Se esiste una volontà politica in tal senso, sarebbe a mio avviso importante che la 12ª Commissione, attraverso un ordine del giorno, esprimesse un invito al Governo perchè si accinga ad operare in questo senso con estrema sollecitudine. Mi sembra questa la migliore occasione a nostra disposizione per impegnare il Governo affinchè il regolamento sulle sostanze sostitutive abbia a vedere la luce al più presto, al fine di salvaguardare un bene importante come l'igiene ambientale.

CARLASSARA. In aggiunta a quanto detto dal collega Merzario, vorrei osservare che sarebbe opportuno che il Governo ci portasse a conoscenza delle proprie intenzioni e dei tempi ritenuti necessari alla emanazione del decreto di regolamentazione delle sostanze sostitutive, anche perchè bisogna considerare che occorre del tempo per mettere in funzione le relative catene produttive.

DEL NERO. Signor Presidente, nell'esprimere la soddisfazione del mio Gruppo per l'approvazione di questo provvedimento, che viene a colmare una lacuna della nostra legislazione e a tranquillizzare le popolazioni del nostro paese i cui interessi sono legati al settore turistico, vorrei anch'io rivolgere una sollecitazione al Governo per una pronta emanazione del decreto sulle sostanze sostitutive dei composti del fosforo. Prendiamo atto che il regolamento governativo è ormai vicino alla emanazione e ci auguriamo che altri ostacoli e altri ritardi non vengano a verificarsi. Continuiamo, per parte nostra, a preferire un termine più ampio, che poi venga rispettato, ad un termine più ristretto che non sia poi rispettato. Chiediamo però, a questo punto, che il decreto in questione veda la luce al più presto affinchè possa entrare al più presto in produzione la nuova sostanza atta a consentire la presenza di un minore quantitativo di fosforo nei detersivi; e questo per far sì che quella che stiamo per varare non diventi soltanto una legge che afferma buoni principi, bensì una realtà operativa.

PRESIDENTE. Vorrei far presente, a nome del Gruppo socialista, il nostro favore all'approvazione di questo provvedimento, come abbiamo, con più dettaglio, avuto occasione di motivare nelle precedenti sedute della nostra Commissione.

Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. CARLO GIANNUZZI